

previa dimostrazione dei relativi presupposti applicativi – possibilità che consente di superare anche i dubbi di compatibilità dell'attuale formulazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 con il principio costituzionale di capacità contributiva e con la normativa comunitaria.

**\* Cassazione, sentenza 22 febbraio 2024, n. 4754, sez. V**

*Imposta di registro- Atto di rinuncia a finanziamento sottoscritto da socio*

L'art. 4, lett. a), tariffa I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 disciplina l'imposizione fiscale degli "atti societari", quale *genus* rispetto alla *species* "deliberazioni societarie", aventi come comune denominatore esclusivamente il riferimento ad *un'expressio voluntatis* dell'organismo; ne consegue che l'atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal socio - sebbene al fine di evitare la riduzione di capitale e conseguente futuro aumento di capitale - non rientra nell'alveo degli atti societari che sono costituiti dai soli atti che siano espressione della volontà assembleare.

Ne consegue che la rinuncia oggetto della tassazione non può essere compresa tra gli atti societari non soggetti ad obbligo di registrazione di cui al cit. art. 7 del d.P.R. 131/1986, tra i quali sono comprese le operazioni societarie -dell'assemblea sociale - volte all'aumento di capitale o del patrimonio di società ed enti commerciali.

**\* Cassazione, sentenza 23 febbraio 2024, n. 4858, sez. V**

*Imposta di registro- Divisione immobiliare- Conguaglio donato*

La divisione è considerata atto avente natura dichiarativa, sottoposto all'aliquota dell'1 % (art. 3 della Tariffa, parte Prima, allegata al TUR) se le porzioni concretamente assegnate ai condividenti, quote di fatto, corrispondono alle quote di diritto, cioè a quelle quote che spettano ai partecipanti, sui beni della massa, in ragione dei diritti che essi vantano. Le quote rappresentano infatti la partecipazione ad una ricchezza che entra a fare parte del patrimonio del coerede all'atto della accettazione, sicché la successiva divisione secondo le quote non apporta ulteriore incremento patrimoniale al condividente. Solo in caso contrario si applica l'art. 34, comma 1, del d.P.R. 131/1986. (...) Il trattamento tributario è fissato dall'art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 per ogni ipotesi di divisione in cui i condividenti ricevano beni di valore non corrispondente (quindi, maggiore o minore rispetto) a quello delle rispettive quote sulla massa comune, non rilevando che tale differenza di valore formi oggetto di rinuncia, seppur con *animus donandi*, da parte dell'avente diritto.

Cass. n. 27409/2020 ha ribadito che "la divisione con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente; in forza del cit. art. 34, l'eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d. conguaglio) è invariabilmente sottoposta al trattamento tributario della compravendita, non rilevando che i condividenti che ricevono di meno rinunzino - per spirito di liberalità, verso un corrispettivo o a scopo di adempimento - a ricevere una prestazione pecuniaria (di corrispondente ammontare) dai condividenti che ricevono di più, dal momento che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo

inammissibile l'atto impositivo emesso, e poi notificato, nei confronti del trust, anziché del trustee.